

= circolare n. 7

1.12.2010

= Scadenziario

+ 16 dicembre +

- versamento del saldo ICI per l'anno 2010;
- pagamento ritenute, contributi INPS relativo al mese precedente;
- pagamento debito IVA del mese precedente.

+ 27 dicembre +

- presentazione elenchi intrastat mensili delle cessioni, acquisti e delle prestazioni intra-comunitarie effettuati nel mese precedente;
- versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2010.

+ 31 dicembre +

- presentazione della comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese di novembre.

Gentili Signore ed Egregi Signori,

con la presente circolare vogliamo darvi una maggiore informazione sul documento di trasporto (D.D.T.).

+ 1. Il documento di trasporto +

Il documento di trasporto, più che documento avente natura fiscale, rientra tra le esigenze commerciali oltre che organizzative delle imprese. La sua emissione è necessaria, ai fini fiscali, solo quando ci si avvale della fatturazione differita o per la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà (lavorazione, deposito, prestito, ...), cioè quando il passaggio di proprietà non avvenga. = pagina 2

+ 2. Newsflash +

Un breve riassunto sulle informazioni fiscali attuali.

= pagina 3

+ 1. Il documento di trasporto +

Dal 1996 è venuto meno l'obbligo generalizzato di dover accompagnare il trasporto della merce con un documento prenumerato. Oggi il documento di trasporto (o di consegna) è fondamentalmente un documento che dimostra la consegna di beni (merce di vendita e beni strumentali) a un terzo senza che avvenga il passaggio di proprietà degli stessi (es. lavorazione, riparazione, deposito, prestito, ecc.), oppure deve essere fiscalmente ed obbligatoriamente emesso per l'utilizzo della fattura differita.

Il D.D.T. è da emettersi in duplice copia. La forma del D.D.T. è libera, ma deve contenere i seguenti requisiti minimi:

- = numerazione progressiva;
- = data di trasporto (deve essere quella della consegna o della spedizione);
- = le generalità del cedente e del cessionario;
- = le generalità dell'eventuale incaricato del trasporto (se diverso dal cedente, cessionario e collaboratori di questi);
- = natura, quantità e qualità dei beni;
- = la causale del trasporto (vendita, deposito, lavorazione, riparazione, ...).

Come sopra considerato il documento di trasporto si usa soltanto in due casi:

- = quando il venditore intende avvalersi dei termini per la fatturazione differita (emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione), o
- = per la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà (p.e.: lavorazione, prestito, contratti d'opera e d'appalto, ecc.).

Esoneri dall'obbligo di emissione del D.D.T.:

- = in caso di fatturazione immediata;
- = per cessioni di beni effettuate da privati.

Ai sensi dell'*art. 53, comma 1, del D.P.R. 633/72* si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività e dichiarati come tali all'Ufficio I.V.A. territorialmente competente ai sensi dell'*art. 35* dello stesso D.P.R. (sedi secondarie, filiali, negozi, depositi, mezzi di trasporto). Di conseguenza il trasporto di beni tra i locali denunciati ai fini I.V.A. è esonerato dall'emissione di qualsiasi documento di trasporto.

Nota bene: La nuova legge n. 136/2010 ha introdotto nuovi obblighi per il trasporto di materiale. Sulla bolla di consegna del materiale utilizzato nei cantieri, deve essere indicato anche il numero di targa ed il nome del proprietario dell'automezzo con il quale è stato effettuato il trasporto.

Di seguito alcune casistiche di trasporto:

Descrizione del caso	D.D.T.
Trasporto beni tra stabiliamenti diversi della stessa impresa (sede, negozio, magazzino, ecc.)	Non vige l'obbligo di emissione del D.D.T., perché questi passaggi non sono tali da far insorgere una presunzione di vendita.
Trasporto beni tra sedi e cantieri	Se il cantiere é dichiarato all'Ufficio IVA: nessun obbligo. Altrimenti si deve emettere un D.D.T.
Trasporto materiale	D.D.T.

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214

= Attenzione

Sulla bolla di consegna del materiale utilizzato nei cantieri, deve essere indicato la targa e il proprietario dell'automezzo.

Trasporto beni negli stand di una fiera	D.D.T.
Movimentazione di beni per l'installazione o riparazione	D.D.T., per poter superare la presunzione di cessione dei beni.
Trasporto beni con autovettura privata	Il trasporto di merce in auto da parte di un privato, non esercente attività d'impresa, non è soggetto ad alcun obbligo di documentazione. Se il trasporto è effettuato nell'esercizio di un'attività d'impresa, l'emissione del D.D.T. è obbligatorio.
Sostituzione in garanzia	Nel D.D.T. va inserita la causale "sostituzione in garanzia ex art. 73, comma 2 del D.P.R. n. 633/72

+ 2. Newsflash +

2.1. Controlli INAIL

Dopo i controlli rafforzati dell'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), adesso anche l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) rafforza i suoi controlli.

Per questo consigliamo ai nostri clienti di contattare il consulente del lavoro per controllare la propria posizione INAIL (ed anche quella dei familiari – coadiuvanti).

2.2. Gare pubbliche

Dal 1° ottobre 2010 è online il nuovo portale per gli acquisti telematici della Pubblica Amministrazione in Alto Adige. Al sito web www.banditoaltoadige.it vengono pubblicati tutte le gare pubbliche della provincia.

Anche le domande per la partecipazione alle gare pubbliche, dovrà avvenire esclusivamente online (salvo eventuali allegati da consegnare).

2.3. Vendite intracomunitarie

Con una recente sentenza la Cassazione ha chiarito come deve essere documentata l'effettiva spedizione o consegna dei beni in un altro stato membro dell'UE:

- fattura emessa senza IVA a un cliente (impresa) residente in uno stato membro dell'UE;
- dichiarazione INTRA;
- documento di trasporto o lettera di vettura internazionale (CMR);
- attestazione bancaria del pagamento dei beni consegnati.

Solo con tutta questa documentazione si può fatturare queste vendite senza l'applicazione dell'IVA. In mancanza dei documenti sopra elencati, viene contestata dall'Amministrazione finanziaria, l'IVA non calcolata, perché non è completamente provato che la merce è stata fornita ad un altro paese dell'UE.

Inoltre consigliamo vivamente di preparare un altro documento scritto idoneo a dimostrare che le merci siano state inviate in un altro paese UE, facendolo controfirmare, timbrare, e spedire di ritorno dal cliente estero una volta che ha ritirato o ricevuto nel suo paese la merce venduta.

lanthaler + berger + partner =

wirtschafts + steuerberater = commercialisti + revisori

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

I Vostri consulenti fiscali

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214